**IL DSGA E IL BONUS VALORIZZAZIONE LEGGE 160/2020**

**LA POSIZIONE DELLA UIL SCUOLA DI BERGAMO**

**LA POSIZIONE DELLA UIL SCUOLA BERGAMO SUL BONUS VALORIZZAZIONE DSGA**

Secondo **la Segreteria Provinciale della Uil Scuola di Bergamo** le modifiche intervenute con la legge Finanziaria n.160/2019 art.1 comma 249 riferite alle risorse ”bonus docenti” hanno sancito il superamento di quanto stabilito dalla L. 107/2015 e contestualmente assegnato la sua chiara attività di definizione in ordine alla distribuzione delle risorse **“senza ulteriore vincolo di destinazione a tutto il personale DOCENTE-ATA”** al tavolo contrattuale.

In punto di diritto, l’impossibilità di destinare parte del Bonus anche al DSGA potrebbe inquadrarsi in una disparità di trattamento nei confronti di un dipendente la cui posizione risulta essere incardinata all’interno dell’Area D in qualità di funzionario apicale del comparto ATA.

Pur consapevoli che la questione riferita al caso de quo, potrebbe apparire chiaramente un aspetto di “nicchia” rispetto a macro argomentazioni presenti all’interno di ciascuna istituzione scolastica, riteniamo che l’azione sindacale e le radici che alimentano il temperamento e la storia della UIL, debbano rilevare che l’esercizio dell’azione sindacale non deve solo riguardare la tutela dei diritti dei lavoratori, ma bensì anche il diritto del “singolo” lavoratore.

Riteniamo, pertanto, opportuno che in tutte le contrattazioni all’interno del territorio provinciale, venga chiesto al Ds in qualità di presidente della delegazione trattante di congelare l’eventuale parte da destinare al DSGA nelle more di apposito quesito da formulare ai revisori dei conti.

 **DESCRIZIONE NORMATIVA ATTUALE RELATIVA AL DSGA:**

**La Legge Finanziaria dello scorso anno** (L. 160/2019 - art. 1 comma 249)**, le risorse del “bonus docenti”**sono state definalizzate.
Possono essere utilizzate dalla contrattazione integrativa alla stregua delle altre risorse del FIS a favore del personale scolastico **(docente e Ata)**, **senza ulteriore vincolo di destinazione**, a differenza di quanto era stato stabilito dalla Legge 107/2015 che aveva appunto introdotto il Bonus per la valorizzazione del merito, attribuito annualmente dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti.

Il DSGA ha accesso alle risorse del FIS soltanto in riferimento all’art. 88, comma 2, lettera j) del CCNL di comparto del 2007, dove si dice che con il FIS è retribuito: “la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art. 56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite nella Tabella C”.
Al successivo artico 89 si aggiunge che: “Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 2, lettera i), esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d’istituto:

a) per compensi per lavoro straordinario, per un massimo di 100 ore annue;

b) per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati”.
Per quanto riguarda il lavoro straordinario va aggiunto che la successiva Sequenza contrattuale del 25 giugno 2008 ha eliminato la possibilità prevista dall’art. 89 di retribuire fino a cento ore eccedenti l’orario obbligatorio di servizio. L’indennità di direzione infatti assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti, previste dall’art. 56, comma 4, del CCNL 2007.
Il DSGA può svolgere prestazioni aggiuntive rispetto al proprio orario di servizio e può recuperare l’eccedenza oraria attraverso forme di flessibilità organizzativa del suo lavoro oppure può accedere ai compensi previsti per particolari progetti come previsto dalla lettera b) dell’art. 89.